



COMUNE DI PESCOCCOSTANZO
(Provincia di L'Aquila)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITÀ' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
CON CONDUCENTE



*Approvato con delibera
di Consiglio Comunale
n. 19 del 28.09.2010*

Art. 1 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7° comma dell'art. 58 ed in conformità dell'uso di cui al punto 1), lettera c), dell'art. 57 del T.U. - D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77 e dal regolamento CEE 71.12/98;
- dalla L. 15 gennaio 1992, n.21 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs- 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) ;
- dalla Legge n.218/2003;
- dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale.

Art. 2 - Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse in disponibilità del titolare dell'autorizzazione che devono trovarsi nel territorio comunale .

Art. 3 - Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato dalla Giunta Comunale, di norma ogni tre anni, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Art. 4 - Domanda per esercitare il servizio

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che dispongano dell'autorimessa di cui all'art. 8, comma 3 della Legge 21/92, in virtù di un titolo valido giuridico, all'interno del territorio comunale.

Nella domanda il titolare della ditta deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale ovvero di altro recapito e, solo per il noleggio di autovetture con conducente, l'ubicazione della rimessa che deve trovarsi all'interno del territorio comunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- b) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio (se ditta individuale);
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero di iscrizione in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, in luogo della documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, attestante tutti i dati ed i fatti indicati nel certificato di iscrizione presso il registro delle ditte tenute dalla C.C.I.A.A. competente

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - Titoli preferenziali

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio di noleggio di autovetture con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta, quali la composizione del nucleo familiare e la condizione sociale, eventuale altra rimessa.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente, a termini dell'art.8, 1° comma, della legge 21/92, vengono rilasciate previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 6 - Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente è rilasciata dal Responsabile del Servizio e deve contenere la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Il rilascio dei provvedimenti (nuova autorizzazione, rinnovo, sub ingresso e/o sostituzione del veicolo) sono assoggettati al versamento di un diritto di segreteria di euro 50,00 da versare presso il servizio di tesoreria del Comune.

Il provvedimento di autorizzazione è valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, fatti salvi i provvedimenti dei competenti organi tecnici.

Art. 8 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Responsabile del Servizio e nel rispetto dell'art. 9 della legge n. 21/92 a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

L'autorizzazione non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora l'autorizzazione sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 9 - Inizio del servizio

L'assegnatario della nuova autorizzazione di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio del provvedimento. L'inizio del servizio deve essere effettuato con autovetture che presentano i requisiti di cui all'art. 12 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo o dell'autorimessa per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autovettura nuova, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione della stessa con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 10 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la

revoca o la decadenza. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 bis "SANZIONI" della legge 15.01.1992, n. 21 e successive modifiche.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio.

Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare dell'autorizzazione o che non sia persona di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Art. 12 - Decadenza della licenza

L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.8.

Art. 13 - Tariffe

Per la determinazione delle tariffe si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 21/1992.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 14 - Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 15 - Stazionamento su aree pubbliche

In questo Comune non è previsto il servizio taxi.

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- Fogli vidimati e con progressione numerica;
- Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e Km. di partenza, e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 16 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 17 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 18 - Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel vigente codice della strada, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 19 - Unità organizzativa e termine per la conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è quello cui fanno capo le attività di polizia amministrativa secondo la struttura organizzativa dell'Ente così come delineata dal regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 20 - Disposizioni transitorie

Il responsabile del servizio di polizia amministrativa del Comune, dall'entrata in vigore del presente regolamento procede al controllo del possesso dei requisiti richiesti in capo ai titolari delle licenze comunali di esercizio di noleggio autovetture con conducente già rilasciate dal Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed invita i titolari a regolarizzare la propria posizione, compresa l'apertura di una rimessa sul territorio comunale, entro sei mesi dalla messa in mora, pena la revoca della stessa con le modalità indicate al precedente art. 11.

Art 21 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.